



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 5

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA SULL'APPLICAZIONE CONCRETA
DELLA LEGGE N. 54 DEL 2006 IN MATERIA
DI AFFIDO CONDIVISO**

268^a seduta: martedì 8 novembre 2011

Presidenza del vice presidente CENTARO
indi del vice presidente MARITATI

INDICE**Audizione di associazioni ed esperti in materia**

PRESIDENTE:		
* CENTARO Pag. 3, 7, 16 e <i>passim</i>	
GALLONE (PdL)	30
MARITATI (PD)	29
		<i>BISEGNA</i> Pag. 19, 32
		<i>CORSALE</i> 16
		<i>DI LORETO</i> 7
		* <i>FICARRA</i> 17
		<i>PALMA</i> 25
		* <i>QUILICI</i> 12
		<i>RUO</i> 4
		<i>SANTINI</i> 26
		<i>TIMPERI</i> 8
		<i>VOLTAGGIO</i> 20

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Camera minorile nazionale in CamMiNo, il presidente Maria Giovanna Ruo, il vice presidente Anna Di Loreto, il segretario Elisabetta Buldo e un componente del direttivo Celeste Attenni; per l'Associazione padri separati, il presidente Tiberio Timperi; per l'Istituto di studi sulla paternità, il presidente Maurizio Quilici e il vice presidente Massimo Corsale; per l'Associazione di genitori separati dai figli, il presidente Vincenzo Spavone e la rappresentante dei rapporti istituzionali Elvia Ficarra; per l'Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni, il presidente Maria Bisegna e il consigliere Giuseppa Zavaglia; per il Movimento per l'infanzia Antonio Voltaggio; per il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, il presidente Giuseppe Luigi Palma e per il Centro studi e ricerche sul diritto della famiglia e dei minori, il presidente Matteo Santini.

Presidenza del vice presidente CENTARO

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di associazioni ed esperti in materia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione concreta della legge n. 54 del 2006 in materia di affidamento condiviso, sospesa nella seduta del 28 settembre scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l'audizione di associazioni ed esperti in materia. Sono presenti: per la Camera minorile nazionale in CamMiNo, il presidente Maria Giovanna Ruo, il vice presidente Anna Di Loreto, il segretario Elisabetta Buldo e un componente del direttivo Celeste Attenni; per l'Associazione padri separati, il presidente Tiberio Timperi; per l'Istituto di studi sulla paternità, il presidente Maurizio Quilici e il vice presidente Massimo Corsale; per l'Associazione di genitori separati dai figli, il presidente Vincenzo Spavone e la rappresentante dei rapporti istituzionali Elvia Ficarra; per l'Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni,

il presidente Maria Bisegna e il consigliere Giuseppa Zavaglia; per il Movimento per l'infanzia l'avvocato Antonio Voltaggio; per il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, il presidente Giuseppe Luigi Palma e per il Centro studi e ricerche sul diritto della famiglia e dei minori, il presidente Matteo Santini. A nome della Commissione dò il benvenuto ai nostri ospiti, ringraziandoli per aver accolto il nostro invito.

Cedo, quindi, la parola all'avvocato Maria Giovanna Ruo, presidente della Camera minorile nazionale in CamMiNo, affinché possa svolgere la sua relazione preliminare, alla quale seguiranno le eventuali domande dei commissari.

RUO. Signor Presidente, anzitutto la ringrazio per l'occasione che ci viene offerta con questo incontro. Abbiamo già inviato alla Commissione una documentazione contenente una lettera di accompagnamento ed una scheda in cui abbiamo esposto, punto per punto, osservazioni e proposte che, ad avviso della nostra associazione sono segnalabili in questa sede.

La legge sull'affidamento condiviso ha costituito certamente un traguardo molto significativo nel percorso di adeguamento del diritto interno al diritto internazionale ed europeo, di sottolineatura dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili, in particolare dei figli minori nell'ambito della crisi della coppia genitoriale. Non mi soffermerò sui molteplici meriti dell'intervento legislativo, in tal senso rinviando alla lettera nella quale entriamo in dettaglio. In realtà, possiamo dire che con il varo della suddetta normativa il nostro ordinamento, in tema di crisi della coppia genitoriale, si è adeguato al dettato della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, che era rimasto un corpo estraneo alla normativa interna, benché fosse stata recepita.

Meriti particolari sono: la parificazione di alcuni diritti dei figli, indipendentemente dal vincolo di coniugio dei genitori; l'ingresso nel nostro ordinamento del diritto del minore alle relazioni con la famiglia allargata; l'aver ribadito il diritto dei figli minori alla bigenitorialità anche nella crisi della relazione tra genitori e nella cessazione della loro convivenza; l'aver introdotto criteri articolati per stabilire l'apporto economico di entrambi; l'aver introdotto l'audizione del minore. Sono queste innovazioni che costituiscono dei progressi, anche se non si tratta di novità assolute. Soprattutto, ci sembra che l'epicentro della riforma sia quello dell'interesse del figlio minore. C'è una presunzione di massima che l'affidamento condiviso corrisponda all'interesse del minore perché preserva l'apporto paritetico (o almeno tendenzialmente tale) di entrambi i genitori nella sua cura, educazione, istruzione, così come dovrebbe essere nella fase fisiologica della vita familiare, anche quando la convivenza tra i genitori cessa. Infatti, non solo ciò rende meno traumatico il distacco dei genitori, ma anche e soprattutto garantisce al figlio quella continuità di relazione in un progetto educativo e di cura che deve costituire elaborazione e realizzazione di entrambi e che è essenziale per il formarsi della sua identità, tant'è che si è correttamente parlato di cogenitorialità.

Grandi esperti di psicologia evolutiva – non mi soffermo nel merito – sostengono che comunque è necessario l’apporto di entrambi. Ciò però non vuol dire che il minore debba trascorrere pari tempo con ciascuno dei genitori, non solo perché il minore ha bisogno di stabilità logistica e ambientale, in particolar modo nelle prime fasi del suo sviluppo, ma soprattutto perché quando si parla di minori si fa riferimento ad una realtà complessa e variegata che va da zero a 18 anni, con diverse esigenze evolutive a seconda dell’età. L’applicazione uniforme di regole relativamente alla relazione con i genitori, in modo indifferente all’età e alle esigenze di ogni specifica persona minore di età, sarebbe certamente contraria al suo interesse perché appiattirebbe i diritti delle persone e finirebbe quindi con il contraddire i principi generali in materia di tutela di figli minori e, in particolare, quello del loro interesse come criterio determinante di giudizio, che costituisce clausola generale dell’ordinamento, affermato dalla Corte costituzionale e dal diritto convenzionale ed europeo (Carta di Nizza). La riforma del 2006, infatti, contempla l’affidamento esclusivo nella crisi della coppia genitoriale nel caso in cui l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. È di tutta evidenza che l’affidamento condiviso per funzionare presupponga un ripristino del dialogo della coppia genitoriale in funzione del benessere dei figli. In qualche modo è quindi necessario il raggiungimento di un nuovo assetto relazionale, nel quale i genitori superino la frattura e la ferita che si è prodotta in loro, riacquistando, e talvolta acquistando per la prima volta, capacità di dialogo. In caso contrario, l’affidamento condiviso rimane un vuoto *nomen iuris* non solo privo di significato effettivo, ma in definitiva anche contrario all’interesse del minore. A questo proposito, c’è da dire che il problema non è l’applicazione giurisprudenziale posto che; per quanto di nostra conoscenza, l’affidamento condiviso è ormai veramente di larga diffusione nell’ambito della giurisprudenza. Il problema è che l’affidamento condiviso si scontra con un problema culturale, sociologico e psicologico: culturale, perché già nella famiglia cosiddetta normo-costituita la cura dei figli di solito non è condivisa – ragion per cui è molto complicato che possa diventare tale nel momento della crisi della relazione – e viene delegata ad uno dei genitori, che normalmente è la madre; psicologico, perché nel momento della frattura ovviamente se il dialogo è già stato fragile, è molto più difficile recuperarlo.

In questo quadro di tipo culturale, sociologico e normativo si vanno ad inquadrare varie criticità della normativa vigente. Infatti, il testo attuale tradisce numerose spinte adultocentriche che sbilanciano l’epicentro della riforma e sono oggetto di vivaci polemiche. Inoltre, la riforma si inserisce in un quadro normativo già di per sé contraddittorio e lacunoso. Si veda ad esempio quanto è successo in materia di competenza per i procedimenti per i figli dei genitori non coniugati, che ha richiesto plurimi interventi regolatori della Corte di cassazione. Si veda l’imprecisa dizione del nuovo articolo 155-*quater* sul quale è già dovuta intervenire la Corte costituzionale. E stupisce che, dopo appena due anni dall’entrata in vigore della legge, si reintroduca nella riforma ciò che la Corte costituzionale aveva

già dichiarato non inquadrabile nel dettato della nostra Carta. Vi è poi l'articolo 3 di cui parlerà l'avvocato Di Loreto. Con questi e altri limiti normativi, l'affidamento condiviso è tuttavia una realtà giuridica largamente prevalente.

Quanto ai limiti, la proposta di legge non ci sembra rispondere all'esigenza di chiarire tutti i punti di criticità emersi nel periodo di applicazione, anzi, in larga massima, sembra accentuare il carattere adultocentrico della normativa. Ne sono esempio la sottesa rivendicazione di un ruolo genitoriale paritetico, astrattamente concepito in una dimensione più che altro temporale e indipendente dall'età, dalla storia e dalla condizione di ogni figlio minore. Il tentativo di reintrodurre l'automatismo nel venir meno dell'assegnazione della casa familiare in caso di matrimonio o di convivenza *more uxorio* dell'assegnatario. La previsione dell'intervento degli ascendenti nei procedimenti separativi. Il meccanismo del mantenimento diretto, che sembra ignorare la quotidianità delle molteplici spese che sono necessarie per consentire a un figlio minore le migliori condizioni possibili di sviluppo psicofisico e che, di fatto, ne paralizzerebbe il diritto al mantenimento inteso come situazione tale da consentire il migliore sviluppo. La proposta di eliminare, in un Paese con un'evasione fiscale purtroppo molto elevata, le indagini di polizia tributaria.

In altri casi si tratta invece di proposte di riformulazione carenti o unidirezionali, come l'articolo 709-ter che considera sanzionabile il comportamento del genitore spinto ad attivare nel figlio la sindrome di alienazione parentale. Infatti, si tratta di una sindrome ancora molto discussa nella letteratura medico-scientifica e ci sembra inopportuno menzionarla in una legge. Inoltre, altrettanto contrario all'interesse del minore è il comportamento del genitore che elude il diritto di frequentazione e visita, che occulta risorse per il mantenimento, che non adempie agli obblighi di mantenimento, che compie atti di violenza anche assistita. E allora perché enucleare e tipicizzare solo questo comportamento? A nostro avviso si dovrebbe far riferimento a comportamenti più ampi, non potendo essere solo questo il comportamento da sanzionare.

Per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare, stupisce il tentativo di reintrodurre l'automatismo della perdita di efficacia del provvedimento assegnativo in caso di nuovo matrimonio o di convivenza *more uxorio*, dopo che la Consulta è già intervenuta, senza considerare invece le problematiche introdotte da una dizione imprecisa dell'attuale normativa, sia in tema di condizioni per l'assegnazione, sia in tema di trascrizione. In tema di condizioni, il testo fa riferimento al prevalente interesse della prole, ma la giurisprudenza ha stabilito che, in mancanza di prole minore o di maggiorenni non indipendenti economicamente, non vi è assegnazione della casa. Questa dizione imprecisa introduce dunque elementi di dubbio che favoriscono avventurismi giudiziari e che, in sede emendamentiva, dovrebbero essere considerati.

In tema di trascrizione, è stato vivacemente criticato in dottrina e ha comportato problemi applicativi in giurisprudenza il riferimento normativo contenuto nell'articolo. Ci siamo permessi di indicare una formulazione

che ci deriva tra l'altro dal professor Frezza, uno dei massimi studiosi di assegnazione di casa familiare. Per quanto concerne la trascrizione della domanda, esistono una serie di comportamenti dismissivi nella fase precedente l'assegnazione o vendita della casa familiare, che sono consentiti dall'assenza della trascrivibilità della domanda. A tutela dei soggetti vulnerabili, che sono i figli minori, essa va dunque introdotta.

Si parla di trasferimento di competenza dei procedimenti relativi ai figli dei genitori non coniugati dal Tribunale per i minorenni al Tribunale ordinario. Il primo problema è la mancanza di norme processuali. Cambiando il giudice, non troverebbero applicazione le norme su separazione e divorzio perché si tratta di un procedimento speciale che non può essere applicato a situazioni al di fuori del vincolo di coniugio. Il disegno di legge n. 2805 all'esame del Senato contiene una serie di norme sull'introduzione di un rito *ad hoc* che dovrebbero essere aggiunte qualora si intenda davvero trasferire la competenza. Ma c'è anche un altro problema che ci sembra più importante: le riforme dovrebbero fare riferimento alle indicazioni europee e in particolare alle linee guida del Consiglio d'Europa e all'agenda per i diritti dei minori.

Sia il Consiglio d'Europa sia la Commissione europea affermano esplicitamente che tutti coloro che si occupano della tutela dei diritti dei minori devono essere specializzati e formati in modo interdisciplinare, devono conoscere i diritti dei minori e le loro esigenze a seconda delle fasce d'età. Trasferendo al Tribunale ordinario un procedimento che non riguarda gli adulti in alcun modo, si attuerebbe quindi una riforma in contrasto con le indicazioni europee. Nell'agenda della Commissione europea il recepimento delle linee guida del Consiglio d'Europa nelle normative nazionali è uno degli obiettivi del prossimo anno e pertanto bisogna valutare se una riforma in senso completamente inverso potrebbe inserirsi nel quadro europeo.

PRESIDENTE. L'avvocato Di Loreto vuole aggiungere qualcosa sull'articolo 3?

DI LORETO. Sì, signor Presidente. L'articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, dispone che in caso di violazione di natura economica si applica l'articolo 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970 che è quella che disciplina il divorzio. Questo articolo, nato nell'intento di eliminare l'oggettiva disparità di trattamento che si era venuta a creare sotto il profilo della tutela penale tra i figli di genitori separati e i figli di genitori divorziati, ha esteso ai figli minorenni o gravemente handicappati, ai maggiorenni non economicamente indipendenti, legittimi, adottivi e naturali, e a tutte le ipotesi tassativamente indicate nell'articolo 4 comma 2 della stessa legge, la tutela prevista dall'articolo 12-*sexies* nella legge n. 898 del 1970. È chiaro che questo articolo, all'interno del corpo della legge che dispone sostanzialmente dell'affidamento e del mantenimento dei figli in caso di crisi coniugale, non può estendersi *malam partem*. Ciò determina esclusioni dalla tutela *ex* articolo 3 della legge n. 898,

che si riferisce a sua volta all'articolo 570. Non sto a dilungarmi sui problemi che derivano da questo rinvio a catena degli articoli sotto il profilo della procedibilità e della sanzione da applicare. L'articolo 570 si compone di due commi, che prevedono rispettivamente una sanzione pecuniaria più lieve e una più grave: per il principio del *favor rei* si dovrebbe applicare il primo comma, tuttavia per il riferimento al tipo di violazione di natura economica vale il secondo comma. Rimane il fatto che, se si è voluta eliminare una disparità di trattamento con l'equiparazione tra figli di genitori separati e figli di divorziati, allo stato rimangono esclusi i figli più deboli: i figli naturali di genitori che non hanno mai convissuto, i figli giudizialmente dichiarati, i figli non riconosciuti o non riconoscibili ma che hanno ottenuto il diritto al mantenimento *ex* articolo 279 del codice civile. Inoltre, al coniuge separato non si estende la tutela penale prevista dall'articolo 3 della legge n. 54. Noi riteniamo che questa disparità di trattamento, che appare veramente odiosa ed ingiustificata, non possa che essere sanata se non attraverso un intervento sul comma 2 dell'articolo 570 del codice penale in una rilettura che possa comprendere tutti i figli nelle varie famiglie e nelle varie situazioni che ormai nel 2012 vanno disciplinate.

Sotto questo profilo e in quest'ottica ci siamo permessi di rileggere il comma 2 dell'articolo 570 del codice penale, così come formulato nella proposta allegata alla griglia trasmessa.

TIMPERI. Signor Presidente, ringrazio per l'invito che la Commissione mi ha voluto rivolgere.

Il problema dei divorzi in Italia, a mio avviso, ha molteplici cause e proverò ad elencarle suddividendole, fondamentalmente, in quattro direttrici: la non applicazione della legge, l'orientamento culturale della magistratura, la lentezza dei processi, i comportamenti degli avvocati.

Preliminarmente vorrei fare un piccolo passo indietro sulla genesi della legge dell'affido condiviso. La legge n. 54 del 2006 si è resa necessaria nell'interesse del figlio per riequilibrare il suo diritto alla bigenitorialità. Prima di allora, in caso di separazione, per un figlio esisteva solo la madre; il padre era automaticamente cancellato. Questo, dunque, lo spirito che ha generato la necessità della legge sull'affido condiviso.

A distanza di cinque anni dalla sua entrata in vigore, numeri alla mano, la legge viene di fatto applicata, nella forma, non nello spirito, che sono due cose ben diverse.

Entro nel dettaglio. La legge parla di «rapporto equilibrato e continuativo del minore con entrambi i genitori». Di fatto, anche in presenza di un padre che vuole fare il padre, è prassi di una certa magistratura concedere solitamente al padre un giorno a settimana ed un fine settimana alternato. Il totale mensile è di 8 giorni spettanti al padre e 23 alla madre. Il tempo, la quantità, in questo caso è qualità, anche di rapporto. Un piccolo inciso: se nell'economia di un matrimonio un padre dicesse alla coniuge di voler fare il padre solo per otto giorni al mese, probabilmente quel matri-

monio si sfascerebbe. Dunque, quello che è follia in un matrimonio normale diventa normalità in una separazione folle.

La legge parla poi di «assenza di genitore prevalente». Di fatto i giudici si sono inventati la figura del genitore «collocatario» che è in totale antitesi con lo spirito della legge. In molti tribunali italiani, e tra questi quelli di Civitavecchia, Monza, Brescia, Tivoli e Roma, vengono distribuiti moduli prestampati con la dicitura «genitore collocatario», contrariamente a quanto previsto dalla legge. Alcuni dei tribunali nominati hanno eliminato di recente questi prestampati, più o meno gli stessi che, fino a poche settimane fa, erano in rete sul sito del Ministero della giustizia, eliminati anche questi dopo le proteste delle varie associazioni.

La legge parla anche di «mantenimento diretto». Di fatto certi giudici, per inerzia, dispongono sempre per l'assegno di mantenimento, prassi, questa, che origina spesso rendite parassitarie, non essendoci, per legge, obbligo di rendicontazione. Ergo, un padre non può sapere il modo con il quale viene spesa la somma decisa dal giudice e gestita in totale autonomia dalla madre. Insomma, legge o non legge sull'affido condiviso, tutto è esattamente come prima, anzi peggio. Peggio perché le norme introdotte hanno creato non poche aspettative in quei padri che vogliono fare i padri, padri che in un colpo solo perdono affetti ed effetti, padri che non hanno pari opportunità.

La legge sull'affido condiviso è un bell'abito nuovo su un vecchio manichino. In Italia, il matrimonio – con buona pace del femminismo – è una rendita vitalizia. Starà poi alla donna, alla sua sensibilità, alla sua estrazione culturale, non approfittare di un orientamento culturale a lei favorevole. Figlio e casa le spettano di diritto, a prescindere, perché una mamma è sempre brava, al contrario del padre che invece deve dimostrare davanti a giudici, avvocati e periti di essere un buon padre. Il padre, rispetto alla madre, non può vantare pari dignità sociale, con buona pace dell'articolo 3 della Costituzione italiana che, mi permetto di ricordare, recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Ci sarà un perché se la sindrome di alienazione parentale viene comunemente chiamata sindrome della madre malevola. Semplice: certi giudici affidano i figli sempre, nove volte su dieci, alla madre.

Molti ci ironizzano sopra, ma a leggere di cosa si tratta veramente non c'è da prenderla sotto gamba. Ricordo brevemente: eccesso di contenzioso legale, menzogne malevole ai figli, coinvolgimento di terzi in azioni dolose contro l'ex coniuge, esclusione dalle attività extracurricolari dei figli, negazione di contatti telefonici e manipolazione degli stessi.

In molti casi, l'applicazione cieca, pedissequa e a senso unico della legge sullo *stalking*, voluta dal ministro Carfagna, ha aggravato la situazione: bastano poche telefonate di un padre al figlio ed una madre che gode di un favorevole orientamento culturale e legislativo per finire ai domiciliari; il pubblico ministero chiama, dopodiché riconosce che su dieci

denunce otto sono false, ma il giudice sostiene che deve fare comunque il suo lavoro.

Allora, è pari dignità sociale che in Italia, a Bolzano, a Genova, a Milano e, non ultimo, a Roma, stiano sorgendo case di accoglienza per padri separati? È pari dignità sociale per un padre vedere il figlio su provvedimento del giudice otto giorni al mese contro i 23 della madre? È pari dignità sociale che un figlio venga «collocato» – perdonate il termine – a prescindere presso la madre anche in presenza di un padre che ne faccia regolare richiesta? Insomma, pari opportunità, ma a patto di essere madre.

La legge n. 54 del 2006 è ostacolata da una certa magistratura. Valgano, una volta per tutte, le illuminanti parole dell'ex presidente del tribunale civile di Roma Alberto Bucci. Intervistato da Fabrizio Paladini su «Panorama», il 6 settembre 2010, nell'ambito di un'inchiesta sul divorzio all'italiana, il Bucci (ricordo, ex presidente del tribunale civile di Roma) dichiara: «La normativa non è precisa e si presta ad interpretazioni elastiche. Però, se lei mi chiede se i magistrati hanno pregiudizi in favore della madre, rispondo che la cultura della famiglia pone la madre al centro, accanto ai figli e certamente la giurisprudenza recepisce questa cultura...». Il che, tradotto dal «legalese», significa: «La pessima applicazione o l'orientamento dei tribunali rendono nulli i buoni propositi del legislatore» (lo dice l'avvocato Claudio Iovane, referente a Roma dell'Associazione padri separati, 33 sedi in Italia).

Della non applicazione della legge sul condiviso ha chiesto ragione l'onorevole Rita Bernardini, assieme ai colleghi Beltrandi, Farina, Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco e Zamparutti, con un'interrogazione parlamentare annunciata l'8 settembre 2010, nella seduta n. 366 dell'Assemblea della Camera dei deputati, destinatario l'allora onorevole ministro Angelino Alfano.

Si tratta di «una legge» – per usare le parole di Simonetta Matone, ex presidente del Tribunale dei minori di Roma e già capo di gabinetto del ministro Carfagna – «bella, però molto teorica e la teoria si scontra con le miserie umane. «Ho visto madri» – cita la Matone – «che si inventano abusi sessuali subiti dalla figlia per interrompere le visite del padre».

Un altro aspetto da considerare, relativamente alla magistratura, è che spesso certi giudici mandano gli ex coniugi in mediazione, delegando tutto al CTU. E qui bisogna denunciare una cosa gravissima: ormai in molti tribunali alberga la solita compagnia di giro. Troviamo CTP amici e sodali in una causa e avversari in un'altra; un CTU è nominato dal giudice, mentre il suo amico e collega CTP viene ingaggiato da una scaltra controparte, con buona pace del conflitto di interessi e garanzie di obiettività. Sembra che certi giudici non si curino di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2000, sentenza che, con riguardo ai CTU scelti dal giudice, stabilisce che sia il giudice sia anche il CTU, in quanto ausiliario del giudice, devono entrambi apparire terzi e non condizionati.

I processi sono lenti, troppo lenti. Bisogna applicare le modalità proprie del diritto del lavoro per snellire l'*iter*. Se un figlio vuole cambiare

genitore, nella migliore delle ipotesi passa un anno prima che il tutto sia operativo. *Idem* per la variazione delle condizioni economiche.

Dati Eurispes alla mano, il divorzio in Italia costa a noi contribuenti 440 milioni di euro. Il guadagno per l'avvocatura è di 5 miliardi di euro; per le consulenze psicologiche di 1 miliardo di euro. Per non parlare del sommerso: un giro di affari che fa gola, difficile da stroncare.

In molti denunciano avvocati che, per compiacere il cliente, soprattutto donna, costruiscono strategie aggressive basate su false denunce contro gli ex coniugi, al fine di ostacolare la mera concessione del condiviso. Prassi, questa, stigmatizzata dalla Cassazione, che ha deliberato che il condiviso debba essere concesso anche nei casi in cui sia presente la conflittualità (sentenza n. 16593 del 2008), salvo poi tornare sui suoi passi in data 11 agosto 2011 con sentenza n. 17191, dando così nuovamente semaforo verde a certe pratiche che niente hanno a che vedere con la deontologia professionale.

Della prassi i vari ordini regionali degli avvocati sono a conoscenza, ma non sembra abbiano preso adeguate contromisure per arginare il fenomeno che riguarda una parte – non la totalità, sia chiaro – della categoria. Tutti sanno ma nessuno denuncia.

Da un punto di vista deontologico, giova ricordare che l'avvocato, nell'assistere il proprio cliente, deve tenere in coscienza gli interessi prioritari dei minori e quindi astenersi dal suggerire azioni che potrebbero danneggiare i suddetti interessi, anche se ciò può portare un beneficio al proprio assistito, e tentare la conciliazione.

Il diritto di famiglia attuale, più volte rimaneggiato, ha fatto il suo tempo e si riferisce ad un'Italia che non esiste più. È dunque indifferibile ed improcrastinabile la costruzione di un nuovo assetto giuridico. Anzitutto, la modifica della legge n. 54 del 2006: è opportuno immunizzare tale legge da interpretazioni e strumentalizzazioni che non attengono allo spirito del legislatore. Si deve rendere la legge in questione rispettosa del figlio, certamente, ma anche delle pari dignità sociali tra padre e madre. Al posto dell'espressione «rapporto equilibrato e continuativo» del minore con entrambi i genitori, si dovrà così modificare: «il minore avrà diritto ad un rapporto paritario, qualitativo e quantitativo con entrambi i genitori. Ciò significa in concreto l'assegnazione del 50 per cento del tempo a ciascuno dei genitori, ovvero pari opportunità reali, tanto al figlio quanto ai suoi genitori. Come dimostrano diversi studi, un bambino può tranquillamente sopportare due case, due camere dei giochi e dei trasferimenti; sta all'intelligenza dei genitori far accettare al figlio tutto questo.

In ambito europeo sono già stati adottati patti prematrimoniali: dalla Francia all'Irlanda, al Portogallo, al Grecia, alla Germania e all'Inghilterra. In Italia – fatto curioso – la sentenza della Cassazione civile, sezione I, n. 348 del 13/1/1993, parla di validità di patti prematrimoniali in caso di matrimonio concordatario. La stessa disciplina dovrebbe essere applicata anche ai matrimoni civili. Duplice lo scopo: alleggerire le aule dei tribunali, diminuire il contenzioso e garantire lavoro alla *lobby* degli avvocati.

Anche relativamente al divorzio breve e alla cancellazione della separazione, sarebbe opportuno rientrare negli *standard* europei: tre anni per la separazione e altri tre per il divorzio? Ebbene, non esiste una *second life* per chi oggi si separi in Italia, se non su Internet.

Ancora, tabelle Istat per il mantenimento dei figli; un mantenimento – si badi bene – legato non al vecchio tenore di vita, condizione impossibile da ricreare, ma alle nuove economie disegnate dalla separazione. Tali tabelle devono essere congrue alle reali esigenze dei minori in maniera tale da non generare rendite parassitarie. Introdurre quindi l'obbligo di rendicontazione del mantenimento; l'affidamento a punti; pesanti sanzioni economiche (oggi si viaggia sui 100 euro, qualora un pubblico ministero lo reputi opportuno), senza possibilità di appello, contro i genitori irraguardosi dei provvedimenti del giudice con revoca delle disposizioni dopo la terza infrazione. In ultima analisi, si richiedono giudici altamente specializzati che facciano solo ed esclusivamente diritto di famiglia.

Presidenza del vice presidente MARITATI

QUILICI. Anzitutto ringrazio la Commissione per l'invito. Naturalmente, un esame puntuale dei disegni di legge nn. 957 e 2454 è impossibile perché richiederebbe troppo tempo. Mi limiterò pertanto a sfiorare alcuni punti, ovviamente preminenti, che sono stati presi in esame alcuni mesi fa dal Consiglio direttivo dell'Istituto di studi sulla paternità.

Comincerei con l'articolo 1 del disegno di legge n. 2454, che modifica il comma 1 dell'articolo 155 del codice civile, laddove si utilizza l'avverbio «pariteticamente», rispetto al quale desidero sottolineare due questioni: una formale ed una sostanziale. Dal punto di vista formale, considero tale avverbio veramente inappropriato, opinione, questa che l'intero Consiglio direttivo dell'Istituto ha mostrato di condividere concordemente. È inappropriato non solo perché difficile da pronunciare ma anche perché ad esempio il dizionario «Devoto-Oli» non lo contempla proprio come avverbio. Ora, benché comprenda che un disegno di legge non è un bell'articolo giornalistico, mi chiedo se non sarebbe stato più semplice e chiaro utilizzare, al posto di «pariteticamente», un'espressione come «in pari misura». L'avverbio ha scatenato, come sappiamo, forti polemiche inerenti la questione del «pari tempo». Si è detto ad esempio che questa formulazione riporta al famigerato affidamento alternato, che già in anni passati gli psicologi in genere contestavano.

L'associazione «Crescere insieme», che, come sappiamo, ha ispirato in buona parte Marino Maglietta nella predisposizione di questo disegno di legge, ha tenuto a precisare – lo leggevo pochi giorni fa – che per «pariteticamente» non va inteso un tempo suddiviso al 50 per cento con il bilancino, ma che esso va interpretato in una concezione più ampia. Credo

però che non ci dobbiamo nascondere dietro un dito e ammettere che in realtà la *ratio* della legge è proprio quella, ovvero non certamente la suddivisione al 50 per cento applicata al giorno o all'ora, ma tendenzialmente una pari presenza, anche temporale, dei due genitori. Allora, se mi è concesso passare da un terreno squisitamente giuridico ad uno più poetico, vorrei leggervi poche righe di quanto scritto dallo scrittore Sandro Veronesi a proposito del rapporto con i propri figli e riportato nell'ultimo numero del notiziario dell'Istituto di studi sulla paternità: «Il rapporto con i propri figli è mutilo, e perciò incompleto, se le cose quotidiane della loro infanzia le cura qualcun altro. Occuparsi di loro ogni giorno, accompagnarli di qua e di là, curarli, lavarli, portarli dal dottore o a comprare le scarpe; parlare con le loro maestre, misurare loro la febbre, leggere loro qualcosa per farli addormentare, farci insieme i compiti, guardarci insieme la televisione: tutto questo è di gran lunga la parte più bella dell'avere figli». Effettivamente, al di là della forma dell'affido condiviso, con i tempi reali che molti padri si trovano a passare con i figli, tutto questo non è chiaramente possibile. Sul fattore tempo – tendenzialmente – equilibrato, equanime, tenuto conto naturalmente delle circostanze il Consiglio direttivo in genere si è diviso fra la componente degli avvocati, in genere contrari a tale suddivisione, e quella medico-scientifica invece favorevole.

Le questioni sottese all'avverbio «pariteticamente» rimandano anche al concetto delle due case, altro elemento di forte critica e polemica. Nel merito, francamente non ho mai rilevato la drammaticità che ha portato i detrattori della norma a parlare a proposito dei figli come di pacchi postali. Il fatto che il risiedere in due case, una della madre e l'altra del padre, possa, soprattutto in certe circostanze geografiche, portare qualche disagio, è indubbio, certamente però sarà preferibile qualsiasi tipo di disagio alla perdita psicologica, e spesso fisica, come si è verificato per anni e si verifica tuttora, di uno dei due genitori. Vorrei a tal proposito farvi riflettere su un aspetto che trovo molto analogico. Data la forte presenza oggi dei nonni nel contesto familiare, che come sappiamo sono estremamente presenti sia in termini quantitativi che qualitativi, accade spesso che anche i nonni – anch'io sono nonno – predispongano nelle loro case un angolo per i nipoti (chi se lo può permettere addirittura una cameretta con i giochi). Allora, spiegatemi quale è la differenza per un bambino tra l'avere un suo angolo o una stanzetta dai nonni (due anzi, una dai nonni paterni e una da quelli materni) e uno spazio proprio dal padre e dalla madre.

Recentemente il tema dei nonni ha cominciato ad essere preso in considerazione anche nella letteratura di carattere divulgativo e scientifico. Gli psicologi si sono quindi posti il problema della pluralità di abitazioni, spazi, stanze, angoli giochi, ma nessuno ha espresso una posizione contraria. Anna Oliverio Ferraris, ad esempio, sottolinea che la molteplicità di ambienti è un elemento positivo, una fonte di stimoli. Recentemente su una rivista scientifica norvegese è stato pubblicato un articolo sulla doppia residenzialità; l'autore in tal caso opera una distinzione fra le tre tipologie flessibile, ambigua e rigida, sottolineando la positività della prima.

Quanto alla facoltà di ascendenti e parenti di chiedere al giudice di disciplinare il diritto di visita del minore, secondo me questa introduzione è legittima e la norma avrebbe dovuto essere espressa in maniera più chiara e più netta. Conosco bene le obiezioni degli avvocati, i quali temono che si possano moltiplicare i ricorsi al giudice. Noi sappiamo però che la legge n. 54 ha rappresentato una grossa delusione per i nonni che hanno letto il diritto ad avere rapporti con gli ascendenti in termini di reciprocità, come un diritto dei nonni ad avere rapporti con i minori. Questo è vero da un punto di vista etico, ma non sotto il profilo giuridico: dottrina e giurisprudenza sono state, infatti, assolutamente concordi nel sostenere che i nonni non hanno legittimazione ad agire, non sono parti nel processo di separazione. La famosa sentenza della Cassazione del 2009 non solo ha ribadito questo aspetto, ma ha addirittura negato legittimazione all'intervento *ad adiuvandum* che molti tribunali di merito – ricordo quello di Firenze, ma ce ne sono svariati – avevano, invece, riconosciuto. Sarebbe stata quindi necessaria una norma più incisiva, con la previsione di un diritto di visita qualificato dalla dottrina come diritto soggettivo. La dottrina si interroga su questa qualificazione: Mirzia Bianca ha scritto espressamente che il diritto all'affetto del soggetto minore è un diritto soggettivo. Nulla vieta che lo sia anche per i nonni. In Germania, in Spagna, in Austria con una legge del 2005, è stata espressamente regolamentata la possibilità di diritto di visita dei nonni.

Quanto al domicilio presso entrambi i genitori, dubbi e perplessità sono stati espressi dall'Istituto di studi sulla paternità. Gli avvocati sono contrari. Personalmente non vedo problemi se questa possibilità non crea confusione e complicazioni burocratiche.

Il riferimento alla capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell'altro è un utile suggerimento anche se un po' superfluo considerato che un giudice preparato e sensibile dovrebbe comunque prendere in considerazione l'atteggiamento del genitore più disponibile, senza bisogno che glielo suggerisca la legge.

È il famoso «principio dell'accesso», che negli anni Settanta e Ottanta ebbe molta considerazione nei Paesi di rito anglosassone, ma è modesta in Italia: ben venga quindi una rinascita di attenzione in tale direzione.

Il consiglio direttivo dell'ISP considera inoltre non ben esplicitata la norma in cui si prevede che per il cambiamento di residenza vi sia la necessità dell'accordo dei genitori. Nel merito va infatti precisato che cosa s'intenda per cambiamento di residenza (anche se in una strada vicina?) ed in tal caso molti membri dell'ISP ritengono necessario l'apprezzamento del giudice.

Quanto al mantenimento in forma diretta e per capitoli di spesa, la maggioranza del consiglio direttivo dell'ISP ritiene che il sistema sia farraginoso e fonte di liti; così come non condivide il riferimento al figlio maggiorenne titolare di assegno.

Alcuni componenti dell'ISP non hanno altresì condiviso l'eliminazione del riferimento al tenore di vita precedente. Personalmente sono in-

vece favorevole perché il mantenimento del tenore di vita precedente costituisce un obiettivo paradossale. Sappiamo benissimo che nel momento della separazione si verifica una perdita economica per entrambi i genitori e mantenere lo stesso livello di vita diventa impossibile. Qualcuno nell'ambito del consiglio direttivo sostiene che questa formula va a vantaggio dei molto ricchi. In genere al riguardo è stata ritenuta necessaria una valutazione del giudice.

Sul figlio maggiorenne tenuto a collaborare, a me ha fatto molto piacere che sia stato sottolineato questo aspetto che ricalca l'articolo 315 del codice civile, secondo cui i figli conviventi debbono contribuire al mantenimento della famiglia. Questa è una norma totalmente ignorata, perché viviamo in una società che si vanta di essere puerocentrica. Vorrei però far notare che in proposito l'articolo 315 è più preciso, dal momento che afferma che il figlio maggiorenne è tenuto a collaborare «in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito». Nell'ambito della legge in discussione non è molto chiaro se il figlio maggiorenne sia tenuto a collaborare mediante quell'assegno che la legge prevede gli sia versato o se deve essere titolare di reddito.

Il tema dell'ascolto del minore è un classico esempio di come una legge estremamente chiara nella lettera sia stata disattesa grazie ad un'interpretazione estensiva e, secondo molti studiosi, eccessiva. La legge n. 54 prevede che il giudice disponga l'audizione del figlio minore. Ma il Tribunale di Roma dal 2006 al 2008 ha ascoltato il minore in meno del dieci per cento dei casi. Oggi la situazione è mutata e l'ascolto del minore è molto utilizzato presso il Tribunale di Roma, che ha adottato un protocollo – l'unico in Italia – che prevede la presenza degli avvocati all'audizione del minore.

La norma stabilisce che il giudice prenda in considerazione l'opinione del minore e questo è sicuramente giusto anche se al riguardo la dottrina si è interrogata e tutti sono concordi nell'affermare che si tratta di un'opinione, non di una volontà o di una testimonianza. In tal caso, tuttavia, vige un'affermazione di principio, ma che cosa in concreto vuol dire prendere in considerazione l'opinione del minore lo si decide *a contrario*. Pertanto, se il giudice agisce secondo le indicazioni del minore, si dirà che ha tenuto in considerazione la sua opinione; se fa il contrario, che non l'ha invece tenuta in considerazione.

Quanto alla mediazione familiare, l'intero consiglio direttivo del nostro istituto si è trovato d'accordo sulla obbligatorietà di un passaggio di informazione. Siamo tutti d'accordo su questo. Sono quindi rimasto stupito quando, nella relazione di un'associazione forense che prendeva in esame la legge, ho riscontrato una critica «all'indicazione obbligatoria della mediazione familiare». Va detto, infatti, che non c'è nessuna indicazione obbligatoria alla mediazione, per cui delle due l'una: o il testo è stato letto frettolosamente o è stato scritto frettolosamente il commento, dal momento che come ben sappiamo obbligatorio è solo un incontro illustrativo. Nel 1995 l'ISP partecipava all'Osservatorio sulla famiglia; all'epoca era ministro della famiglia Adriano Ossicini e ricordo che facevo

parte di un gruppo sulla mediazione familiare a cui partecipava anche il professor Bollea. Rammento che in tale ambito non riuscii a far passare una formula che rendesse obbligatoria la mediazione familiare, ma riuscii a far passare, nelle linee guida al Ministro, il principio dell'obbligatorietà di un incontro informativo. Su questo furono tutti d'accordo, anche il professor Bollea.

Presidenza del vice presidente CENTARO

PRESIDENTE. Pregherei i presenti – ancorché la Camera minorile nazionale abbia inviato alla Commissione una propria relazione – di inviare una più approfondita e completa documentazione relativa alle posizioni assunte ed espresse oggi in modo purtroppo limitato per evidenti ragioni di tempo. Se ciò fosse possibile, ve ne saremmo grati.

CORSALE. Essendo un sociologo non entro nel merito di tutti gli aspetti tecnico-giuridici che sono stati molto felicemente sollevati.

Mi limito però ad affrontare un aspetto che mi sembra molto importante in tal senso riprendendo un passaggio dell'intervento del professor Quilici relativo al rispetto reciproco della figura e del ruolo dei due *partner*. Dovrebbe essere intuitivo e ovvio che il rispetto sia un valore da prendere in considerazione; purtroppo, però, nella società in cui viviamo, a mio modo di vedere, si parla sempre meno di un dato assai grave: la sistematica demolizione della figura del *partner*, cosa che, in base alla mia personale esperienza (che potrebbe essere anche limitata), avviene molto frequentemente e molto pericolosamente ad opera della madre nei confronti del padre. La madre, infatti, ha una continuità di rapporto con il figlio molto maggiore. Inoltre, storicamente, la figura ed il ruolo paterni sono stati costruiti, in maniera quasi esagerata, dalla madre anziché riconosciuti sulla base di azioni dirette: nella famiglia tradizionale, quella del padre *breadwinner*, e forse, ancora di meno, in quella cristiano-borghese, i padri hanno avuto contatti sempre molto limitati con i propri figli e la loro immagine era sistematicamente coltivata dalla madre. Già in mancanza di una «coltivazione» la figura paterna comincia ad avere difficoltà; se poi, invece, la coltivazione viene addirittura sostituita da una sistematica denigrazione, tutto ciò diventa molto pericoloso. Questo, secondo me, è un aspetto molto importante da considerare e da tutelare e la legge deve in qualche modo prevedere conseguenze giuridiche negative per chi opera questa azione di denigrazione, chiunque sia dei due genitori, perché tale azione comporta una negazione del ruolo genitoriale. Un genitore, quindi, deve sapere che l'altro genitore è altrettanto essenziale per l'educazione del figlio e che demolirne la figura significa automaticamente frustrare il processo educativo. Si tratta, se vogliamo, di un'applicazione dello spi-

rito del famoso giudizio di Salomone: chi compie un'azione di denigrazione e negazione del *partner* si comporta come le due donne che reclamavano la maternità nei confronti dello stesso bambino che Salomone ordinò di dividere in due.

Si tratta di un problema anche di carattere culturale. Condivido molte delle osservazioni manifestate oggi in questa audizione e, in grandissima parte, quelle del rappresentante dell'Associazione padri separati. I processi di trasformazione culturale possono però essere in notevole misura favoriti da un'attività legislativa accorta che stabilisca alcuni principi e che dia seguito a determinate affermazioni di principio con provvedimenti che facciano percepire alla collettività l'importanza di certe trasformazioni.

Infine, a mio modo di vedere, l'intera problematica si verifica non solo prima della separazione ma verosimilmente anche dopo. Ritengo quindi che il ruolo della mediazione familiare sia particolarmente importante e che esso sia previsto anche in una fase successiva all'atto di separazione, ovviamente quando questa sia conflittuale. Ho avuto anche un'esperienza di docenza in corsi di formazione per mediatori familiari nell'ambito dei quali tutti i miei colleghi intervenivano sull'argomento come se il ruolo del mediatore dovesse essere quello di facilitare il raggiungimento di una separazione consensuale anziché giudiziale, aspetto molto importante ed interessante. Ma ancora più importante è, secondo me, la funzione della mediazione in una fase in cui la conflittualità dovesse protrarsi dopo la conclusione dell'*iter* propriamente giudiziario. È chiaro che questo è possibile a condizione che si eviti la corporativizzazione eccessiva della figura del mediatore familiare. Da alcuni interventi mi è sembrato invece di capire che la tendenza sia proprio quella di corporativizzare e, quindi, di creare conventicole che danno poi luogo a conflitti di interessi. Questo, secondo me, è catastrofico per la giustizia.

FICARRA. Sono responsabile dell'Osservatorio sulle famiglie separate che opera all'interno della GESEF, l'Associazione di genitori separati dai figli.

Essendo sociologa ho una visione più sociale della problematica e delle sue conseguenze. Inoltre, la nostra associazione è in trincea, in prima linea, nel senso che tutti i giorni ha a che fare con genitori che si rivolgono a noi per ottenere consigli, suggerimenti o, comunque, orientamenti in merito alle proprie azioni.

Vorrei andare indietro nel tempo, a quando era in corso il dibattito su quella che è poi diventata la legge n. 54 del 2006. L'obiettivo principale di quella riforma voleva essere la limitazione della conflittualità che, inevitabilmente, ricade sul benessere psicofisico e sulla crescita del minore coinvolto nella separazione dei genitori. Così come era stata impostata, la legge n. 54 interveniva in qualche modo su questo aspetto, ripromettendosi di limitarlo, ma è andata incontro ad un fallimento stante l'applicazione distorta da parte della magistratura.

È vero che un'alta percentuale di sentenze porta la dicitura «affido condiviso» e che tale condivisione ha un puro carattere formale. La forma

però ha comunque un preciso obiettivo e non è fine a se stessa: tutto resta come prima e quelli che sono i vantaggi di una parte, ovvero del genitore collocatario che ha sostituito quello affidatario, rimangono intatti (privilegi, rendite parassitarie, e tutto quello che è stato citato finora); inoltre, la dicitura «affido condiviso» pone l'altro genitore, quello non collocatario, nella condizione di essere responsabile di tutte le conseguenze negative e dei danni provocati ai figli minori. Questo aspetto non emergeva nel passato, quando esisteva l'affido esclusivo ad un solo genitore. L'affido condiviso, quindi, – ripeto – ha posto il genitore non collocatario nella condizione di essere responsabile solo per gli aspetti eventualmente negativi; tutto il resto, poi, è rimasto come prima, compresa la conflittualità che si voleva limitare.

Desidero poi affrontare un aspetto, quello delle donne, delle madri dal mio punto di vista, quello di donna, di sociologa e di operatrice dell'Associazione di genitori separati dai figli. Il malessere del figlio coinvolto nella separazione è dovuto alla conflittualità. La conflittualità è agitata in particolare dal genitore con cui il bambino convive, prima era l'affidatario, oggi è il collocatario, che per lo più, nel 90 per cento dei casi, è la madre, anche in regime di affido condiviso.

Tutto l'insieme culturale, giudiziario, giurisprudenziale, quell'esercito di figure professionali che ruota attorno alla separazione non è minimamente cambiato. La tendenza rimane sempre la stessa, ovvero quella di alimentare la conflittualità, facendo leva sugli aspetti più fragili delle donne, il soggetto più debole, tirando fuori il peggio di ciò che le madri possono offrire. Tutto ciò che ruota intorno alla separazione, compresa l'applicazione dell'affido condiviso da parte dei giudici, lungi dal limitare la conflittualità, la alimenta, facendo leva sulle frustrazioni, sul desiderio di vendetta e di rivendicazione da parte del soggetto più fragile, quindi più facilmente manipolabile da tutto questo armamentario. L'attuale sistema riesce benissimo a fare tutto questo. Ciò fa sì che molti aspetti della separazione abbiano conseguenze *in primis* sui figli minori, ma più in generale sulla società. Prendiamo ad esempio l'assegno di mantenimento, che la legge sull'affido condiviso voleva arginare e che costituisce una delle prime cause di conflittualità. Molto spesso l'assegno che oggi, in regime di affido condiviso, viene ancora stabilito dal magistrato, nasconde anche quella parte di mantenimento che dovrebbe essere a tutela dell'ex coniuge, cioè della moglie. Lo testimoniano le cifre altissime, completamente distanti dai parametri ISTAT in riferimento al mantenimento di un figlio minore. Sono cifre che nascondono anche il mantenimento per la ex moglie, che altrimenti, se sancito in maniera diversa, andrebbe sotto regime fiscale. Per non parlare della casa e di tutta una serie di altre questioni di impronta economica, che sembrano andare a chetare lo spirito rivendicativo che viene alimentato nell'arco della separazione, laddove invece spingono moltissime madri, con tutta la loro energia e tutte le loro potenzialità, unicamente in un tunnel di rivendicazione e di conflittualità senza via d'uscita. Tutto questo si riverbera in primo luogo in maniera negativa sulla psiche e sulla crescita del figlio – esattamente come avveniva prima

con l'affido esclusivo – il quale viene ostacolato nei rapporti con il padre e con i nonni paterni, essendo messo di fronte a continue forme, più o meno velate, di denigrazione della figura paterna e di tutta la parentela paterna. In secondo luogo, va a riverberarsi sulla società in generale.

Tutti i giorni ho contatti con madri che avrebbero potenzialità infinite come lavoratrici, donne intelligenti, piene di cultura e di possibilità su tutti i fronti, che però sono limitate in quanto tutta la loro energia viene incanalata soltanto nel tunnel della conflittualità. È un patrimonio sperduto; sono donne che avrebbero potuto dare molto ai loro figli così come alla società: si tratta veramente di una perdita immensa! Per non parlare del risvolto economico a cui accennavo. Infatti, se, come dicevo, gli assegni di mantenimento per i minori nascondono anche quote di mantenimento per le loro madri, ciò fa sì che molte di queste donne non siano stimolate a implementare la loro condizione economica, a migliorarsi. Addirittura, molto spesso cercano solo lavoretti in nero, con tutte le conseguenze che ciò comporta, quali l'evasione fiscale. Diverse sono le problematiche collegate anche al mondo lavorativo, che sono diretta conseguenza di questo sistema che ruota intorno alle separazioni e all'affidamento dei figli; un mondo che è rimasto esattamente come prima che fosse varata la legge n. 54. Ciò che è stato applicato della legge è solo un proforma, che, lungi dal migliorare la situazione, in molti casi l'ha peggiorata.

Non entro nel merito delle singole migliorie che la modifica di legge si propone di apportare – c'è chi lo ha già fatto e può farlo molto meglio di me sul piano squisitamente tecnico – per soffermarmi soprattutto sul problema culturale e sociale che si riverbera non solo sui bambini, i quali un domani saranno adulti e andranno a loro volta a inserirsi in quel tipo di società, ma soprattutto sulle donne madri e sulla società in generale. Credo che le modifiche che questo nuovo progetto di legge si propone di introdurre vadano nella giusta direzione proprio per porre quei limiti che già la legge n. 54 avrebbe voluto, senza però riuscirci.

Uno degli aspetti più negativi della suddetta legge n. 54 è che lascia troppo margine di discrezionalità ai magistrati, ragion per cui è necessario prevedere paletti in tale direzione e riproporre in maniera più stringente quei limiti posti all'epoca. Credo che ciò sia veramente indispensabile se si intende veramente incidere sul piano culturale, e di conseguenza, a lungo termine, su quello sociale. Dobbiamo pertanto porre limiti a tutte le conseguenze negative che ormai da 30 anni sono sotto gli occhi di tutti. Siamo oramai alla seconda generazione, quasi alla terza, di separati e quindi di figli di separati, che ne subiscono le conseguenze.

BISEGNA. Signor Presidente, la ringrazio anzitutto per l'invito. Intervengo a nome dell'Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni.

Nel momento in cui i genitori si separano, spesso purtroppo i nonni non vedono più i loro nipoti; non si sa per quale ragione, ma questa è la realtà. Abbiamo fondato questa associazione proprio per stare vicino a quei nonni mortificati per non avere più rapporti continuativi e significa-

tivi con i propri nipoti. Ho contatti quotidiani con queste persone, ai quali non viene riconosciuta una piena legittimazione processuale. Eppure, la legge n. 54 del 2006 stabilisce che il figlio minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Nei tribunali il contatto fra minori e nonni è interpretato esclusivamente come un diritto del minore. Alcuni giorni fa ho assistito ad un convegno presso la Cassazione e uno dei professori intervenuti ha affermato che i nonni hanno diritto ad avere rapporti continuativi con i nipoti. Allora, una soluzione giusta potrebbe consistere in una previsione normativa che sancisca il diritto del nonno di far visita al nipote anche se la madre è contraria. È accaduto infatti che nonni recatisi all'uscita di scuola per vedere i nipoti siano stati impediti o siano stati oggetto di esposti alla polizia. Dopo una separazione viene spesso a mancare questa figura parentale: accade che i nonni vengono allontanati, non possano telefonare e neanche portare un regalo al nipote. I tribunali hanno sostanzialmente negato i diritti dei nonni: la legge potrebbe assegnare loro una mezza giornata in base al principio dell'eguaglianza dei diritti, sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

VOLTAGGIO. Intervengo a nome del Movimento per l'infanzia il cui presidente si scusa con la Commissione per non aver potuto partecipare all'odierna seduta in quanto trattenuto a Firenze da improrogabili impegni di lavoro.

Per quanto mi riguarda ormai da tre anni mi onoro di partecipare all'associazione e svolgo formazione professionale in tema di diritto minorile. A questa materia mi sono avvicinato tre anni fa. Da 28 anni esercito la professione di avvocato civilista; mio padre ha insegnato all'università e ha esercitato la professione per cinquant'anni e questa sera spero di onorare la sua memoria.

Ringrazio per l'opportunità che mi viene concessa di offrire un contributo alla riflessione sulle modifiche da apportare alla già tanto discussa legge sull'affido condiviso. Mi risulta che i senatori dell'Italia dei Valori il 29 giugno 2011 abbiano presentato presso il Senato della Repubblica un disegno di legge, di contenuto analogo al disegno di legge n. 957 e che il Gruppo abbia successivamente ritirato la firma su tale proposta. Mi sarei pertanto aspettato di incontrare uno dei senatori dell'IdV firmatari del disegno di legge.

PRESIDENTE. Abbiamo scelto la strada dell'indagine conoscitiva perché, in base al Regolamento, delle sedute viene redatto il resoconto stenografico affinché i senatori non presenti possano leggere gli atti. Il disegno di legge cui lei ha fatto riferimento sarà esaminato congiuntamente con il disegno di legge più ampio, al termine dell'indagine conoscitiva.

VOLTAGGIO. Credo che il momento sia delicato: c'è già stata una discussione molto accesa sulla legge dell'affido condiviso e da diverso

tempo noi avvocati, che ci rechiamo a convegni per acquisire crediti professionali, assistiamo ad una passerella mediatica di personaggi che insistono sull'esigenza di modificare la legge, sostenendo che essa non viene applicata e che le madri italiane, sostenute dai giudici, continuano a opporsi nei fatti all'affidamento condiviso con il chiaro scopo di danneggiare i padri sia dal punto di vista economico, sia sotto l'aspetto dell'educazione dei figli.

Perché non ci si attribuisca una visione parziale della realtà, dato che il presidente del Movimento dell'infanzia è impegnato da anni a contrastare una visione essenzialmente adultocentrica delle problematiche concernenti i minori, vogliamo richiamarci all'*incipit* di un documento pubblicato dall'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF). Fatto oggetto di un'attenta valutazione ogni singolo articolo, il citato documento afferma che, a parere dell'AIAF, il disegno di legge deve essere respinto perché non vi è alcuna necessità di modificare la legge n. 54 del 2006. Infatti, una migliore applicazione del principio di bigenitorialità, così come un'equa ripartizione dei compiti domestici della cura dei figli, è un obiettivo che può e deve essere raggiunto con un più efficace intervento culturale sulle responsabilità familiari e genitoriali, non con l'imposizione di norme che penalizzano i figli e il genitore economicamente più debole e hanno l'unico scopo di risolvere i problemi di un centinaio di aderenti ad associazioni che non sono rappresentative degli interessi della Nazione. La proposta di legge n. 957, infatti, è il risultato degli studi dell'associazione Crescere insieme, aderente ad Adiantum, una federazione di associazioni di padri separati che pretende di condurre per mano il legislatore all'emanazione di norme in alcuni casi inopportune, abnormi o inapplicabili. Adiantum ha criticato aspramente la presa di posizione dell'AIAF con una nota che inizia con una singolare affermazione di paternità in cui si sottolinea che non si comprende perché un ingegnere non dovrebbe essere in grado di scrivere un disegno di legge; e che la proposta di legge n. 2209 è stata redatta, tra gli altri, da un consulente finanziario, un professore di econometria, un medico veterinario, un cardiologo ed un pediatra.

Ad integrazione del lavoro dell'AIAF, ci soffermiamo sull'articolo 9 del disegno di legge che, con onestà intellettuale e grande sincerità, non esitiamo a definire abnorme. Esso avrebbe effetti devastanti sui minori in quelle situazioni in cui si verifica un giustificato rifiuto nei confronti di uno dei genitori e avrebbe effetti comunque negativi nei casi di aspra conflittualità, restando escluso a priori che la norma possa trovare applicazione nei casi in cui vi sia accordo e l'affido condiviso sia la soluzione adottata dal giudice. La norma prevede che il comprovato condizionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell'altro genitore, attivando la sindrome di alienazione genitoriale, costituisce inadempienza grave che può comportare l'esclusione dall'affidamento. Va detto che un'analogha proposta di legge, il disegno di legge n. 2209, sostenuta da Adiantum, pur auspicando un concreto intervento legislativo nel senso di cui al citato articolo, non si era però spinta sino al punto di in-

trodurre una norma così devastante, come quella dell'articolo 9, anche se evidentemente le due proposte erano destinate a convergere.

Ricordo soltanto quale era la soluzione proposta. Letteralmente – cito da un testo dell'associazione – si voleva «scoraggiare con fermezza i comportamenti anticulturali, prendere decisioni coraggiose, comprendere e tollerare gli atteggiamenti occasionalmente antisociali, ma sanzionare e punire chi ne fa uso con continuità».

Onorevoli senatori, è una situazione complessa, con padri che invocano giustizia – li abbiamo sentiti oggi – con contenziosi infiniti che riaprono situazioni già definite non senza sofferenza, con madri che si sentono sempre più insicure e minacciate, specie nei casi in cui è presente la violenza, e con tribunali a rischio di vero e proprio collasso operativo.

La senatrice Gallone ricorderà il grido di allarme che le lanciai diverso tempo fa in relazione a questa norma. Infatti, quello che tengo a sottolineare e che è normale e tutti capiamo che i genitori dopo la separazione e la cessazione della convivenza devono in qualche misura conservare una condivisione nelle funzioni affettive ed educative verso i figli. E tutti siamo d'accordo sul fatto che i figli debbano crescere nell'amore, nelle cure e nel rispetto di entrambi i genitori, quand'anche essi scelgano di separare le loro vite. Questi sono principi utili da accogliere e da promuovere ad opera di tutti, non solo del legislatore.

Da più parti, tuttavia – non solo la nostra associazione, ma anche un lungo elenco di altri soggetti – si sottolinea con forza che intimare per legge la via della condivisione dei genitori in conflitto rischia di generare ulteriori conflitti, come già avvenuto in larga parte per la disciplina sull'affidamento condiviso. Ed ora, partendo dall'assunto – lo abbiamo sentito anche questa sera – di una presunta e generalizzata mancata applicazione delle norme di legge da parte dei tribunali, laddove invece le statistiche dicono che l'affidamento condiviso è contemplato quasi nel 60-70 per cento dei casi di separazione, si persiste nell'errore di impiegare l'istituto dell'affidamento condiviso come strumento di educazione dei genitori a superare un'attuale ostilità, nel malinteso che il benessere del minore costituisca l'obiettivo e non lo strumento della legge e che possa essere assicurato attraverso ulteriori provvedimenti giurisdizionali. Quindi, è chiaro, a nostro avviso, che il vero tema sembra essere quello del potere e del controllo.

Abbiamo usato termini forti per definire la norma. Depositeremo altresì la relazione dello psichiatra Andrea Mazzeo – in cui è citata tutta una serie di documentazioni di carattere scientifico ed alla quale ci riportiamo per brevità – da cui emerge che l'alienazione genitoriale o parentale, il cui acronimo più spesso adoperato è PAS, non sussiste quale sindrome o malattia. Con questo non si vuole negare che in certi casi vi siano o vi possano essere dei comportamenti scorretti, avallati forse anche da avvocati privi di deontologia professionale, ma questi comportamenti configurano di per sé un reato? Un reato peraltro introdotto di recente nel nostro ordinamento per il quale sono previste pesanti sanzioni, cioè quello di maltrat-

tamenti in famiglia, che va perseguito senza saltare il processo penale, con le garanzie del contraddittorio e dell'accertamento della verità.

In ogni caso, tendiamo a sottolineare che, al di là delle separazioni conflittuali, esiste un'altra categoria di separazioni, quella delle separazioni a rischio, laddove le donne trovano il coraggio, dopo tanti anni di violenze e di sevizie, di denunciare. Non stiamo parlando del 90 per cento di denunce false che secondo l'Adiantum vengono presentate in Italia, perché quello che emerge dalle statistiche, reperibili ovunque, è che soltanto il 7 per cento delle violenze viene denunciato dalle donne, tant'è vero che il Tribunale civile di Roma e quello dei minori si sono dovuti dotare, in collaborazione con gli ospedali, la polizia e gli altri organi di Stato, di un protocollo antiviolenza per aiutare le donne a far emergere queste situazioni.

Quindi, è vero che alcune separazioni si concludono con un accordo ed in quei casi non dovrebbero sussistere i problemi che sono stati lamentati oggi; pensiamo, però, all'altra fetta di separazioni cui ho fatto riferimento. In Italia, infatti, attualmente si viaggia al ritmo di 70.000 separazioni l'anno. Se si fa un calcolo delle persone che dagli anni Settanta ad oggi sono state coinvolte nel fenomeno, ci si rende conto che si tratta di una cifra gigantesca nella quale non c'è soltanto la metà del cielo dei padri separati (lo dico senza astio, con serenità), ma c'è anche l'altra metà del cielo, il 50 per cento, rappresentato dalle donne, dai bambini, dai nonni. Stiamo parlando di una realtà enorme, di svariati milioni di persone coinvolte nell'arco di più di 30 anni.

Si verificano sempre più spesso situazioni in cui il rifiuto del minore è giustificato in seguito a condotte violente di un genitore di cui in altissime percentuali si rendono responsabili i mariti, i conviventi e i padri, ovvero i più gravi abusi sessuali in percentuali che hanno destato grande preoccupazione persino nelle istituzioni comunitarie. È appena il caso di ricordare la campagna «Uno su cinque», diffusa su tutte le reti nazionali, realizzata dal Consiglio d'Europa per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno della violenza sessuale perpetrata da persone che i minori considerano di fiducia e per sostenere il processo di firma, ratifica e attuazione della Convenzione per la protezione dei minori dagli abusi sessuali.

Risulta a chi da anni si occupa di violenze contro le donne e di violenze assistite e maltrattamenti a danno dei minori che, proprio quando chi subisce da tempo violenza e sevizie di vario genere riesce a trovare risorse, energie e strategie, anche giudiziarie, per uscire dal cerchio della violenza familiare, lo strumento normativo si presta invece ad essere di ostacolo a questo processo. Chi ha trovato a fatica una via d'uscita da una situazione drammatica rischia di trovarsi ancora all'interno di dinamiche e meccanismi opprimenti. Si consideri che in tali situazioni è in gioco la libertà di chi subisce violenza di sottrarsi dal *partner* violento e persecutorio che utilizza i minori quale elemento di ulteriore controllo sulla vita dell'altro *partner*, nella consapevolezza che la violenza continua anche dopo la separazione e l'interruzione della convivenza. Da ricerche svolte presso i tribunali – come è stato giustamente osservato dalla psicoter-

peuta dottoressa Roberta Ruberti – emerge il dato che i maltrattanti usano nelle separazioni il sistema giuridico come mezzo per continuare a maltrattare ed esercitare il controllo sull'*ex partner* e sui figli. Inutile dire quanto sia lontano un interesse reale per i bambini in comportamenti che perpetuano maltrattamenti, atti vessatori, violazione sistematica degli accordi. Nella pratica esiste una forte linea di tendenza che accusa le madri di voler sottrarre i figli ai padri nelle separazioni, con attacchi pesanti all'attivazione delle risorse protettive materne nei confronti delle vittime, di violenza domestica ed intrafamiliare.

Ci si è posti la domanda se la norma, in questa o in altra sede, possa essere oggetto di modifiche ma, nonostante gli sforzi, siamo arrivati alla conclusione, supportata anche dalle numerose evidenze scientifiche, che la stessa vada semplicemente stralciata *tout court* in nome del buon senso, della logica e del diritto. È infatti la prima volta in assoluto nella nostra storia repubblicana e giuridica che si pretende di introdurre nell'ordinamento una presunta sindrome psicopatologica per scopi punitivi anziché per scopi sociali quale criterio discriminante per decidere di una controversia, oltretutto di carattere familiare, in cui sono coinvolti minori, in contrasto con i più elementari principi costituzionali e rischiando peraltro di sfiorare il ridicolo dal momento che, oltre a non essere inserita nel DSM-4 (*Diagnostic and statistical manual of mental disorders*), oramai molti autorevoli istituti governativi di ricerca internazionali, come l'American psychological association (1996-2008), il National district attorneys association (2003), il Dipartimento di giustizia canadese (2006) e l'Associazione spagnola di neuropsichiatria (2008), affermano che la PAS non ha valenza di psicopatologia perché manca di evidenza scientifica e di rigorosi studi di supporto ed è persino dannosa nella valutazione di contesti familiari violenti, sottolineandosi altresì l'uso inappropriato del termine «sindrome». Si tratta, a tutti gli effetti di una sanzione con esiti punitivi, che comporta sia per il genitore presunto alienante, sia per i minori una soluzione che appare peggiore del male. È evidente infatti che la norma in questione toglierebbe discrezionalità al giudice in quanto consacra una malattia priva di consistenza scientifica e quindi implicitamente i sintomi descritti da Gardner. Quest'ultimo, che non era un professore ma un volontario di una università americana, afferma, da un lato, che in presenza di violenza o abusi non si può fare diagnosi di PAS, dall'altro, sostiene che la denuncia di violenza o abusi, quindi le false denunce, è uno dei cosiddetti otto sintomi. Quindi, in presenza di una perizia che accerti l'attivazione di tale sindrome nel minore, il giudice dovrebbe spogliarsi di vesti di *peritus peritorum* e, non potendo disapplicare la norma, non potrebbe che disporre l'esclusione dall'affidamento prevista come sanzione afflittiva e assunta nella fattispecie astratta come conseguenza automatica del comportamento gravemente alienante.

Vorrei infine fare un riferimento generale e sistematico alla giustizia minorile. Mi sono convinto sempre di più – in questo sono paradossalmente d'accordo con le associazioni qui presenti, che invece sostengono a spada tratta questa proposta di legge – che c'è bisogno di una rivolu-

zione culturale nella giustizia minorile in Italia. Capisco che il richiamo all'ordinamento francese in un momento così delicato possa sembrare quasi antipatico, ma ricordo sempre ai miei colleghi – forse sono anche ripetitivo in questo caso – che il codice civile francese, nel titolo IX dedicato all'autorità parentale, dice espressamente che il giudice minorile, quando c'è pericolo per la salute, la moralità e la sicurezza del minore, si deve sforzare di raccogliere l'adesione delle parti al provvedimento da adottare, tenendo in stretta considerazione l'interesse del minore. Ecco, credo veramente che noi siamo lontani anni luce in questo momento da questa cultura giuridica. Non mi soffermerò su altre considerazioni su cui sono già intervenuti i colleghi, se non per sottolineare che siamo in presenza di una diminuzione dei diritti di difesa delle donne e dei minori.

PRESIDENTE. Vorrei comunque sottolineare che il disegno di legge cui lei ha fatto riferimento è alla attenzione della Camera e non del Senato ma, a prescindere da ciò, la Commissione terrà conto non solo delle sue considerazioni ma anche dell'impostazione data da disegni di legge pendenti davanti alla Camera.

PALMA. Mi sembra abbastanza evidente che il tema in esame sia molto complesso, in esso linguaggi, sensibilità, ma soprattutto culture diverse, si incontrano e molto spesso si scontrano e mi riferisco alla cultura psicologica, alla cultura giuridica e sociologica e a ciò che esse implicano. Certamente pensare di poter introdurre cambiamenti che attengono alla dimensione culturale con una legge credo sia un'impresa ardua ma quanto mai necessaria. In questo senso possiamo attribuire alla legge n. 54 l'introduzione di talune novità in assenza delle quali oggi non staremmo qui a parlarne; i giudici non si sarebbero posti il problema, né gli avvocati avrebbero preso consapevolezza di queste criticità.

Partirei da una disamina delle criticità della legge. Condivido molte delle osservazioni effettuate dagli intervenuti. La stessa espressione «genitore prevalente» richiama immediatamente l'idea di un genitore che invece non è prevalente, ma marginale, secondario. Stesso discorso vale nel momento in cui viene introdotto l'espressione «genitore collocatario», che evidentemente rinvia all'altro genitore non collocatario; che spesso viene interpretato come un genitore secondario e marginale.

Le modifiche che vengono proposte attraverso in disegni di legge all'attenzione vanno nella direzione di rafforzare il concetto di bigenitorialità, rispetto al quale mi sembra vi sia un sostanziale accordo. Ben venga quindi il disegno di legge n. 957 rispetto al quale siamo assolutamente favorevoli, anche se riteniamo opportuna una riflessione con riguardo a taluni aspetti.

Anche noi abbiamo prodotto un documento, nel quale abbiamo voluto riportare alcuni studi significativi, anche al livello internazionale, per esempio rispetto al tema del doppio domicilio. A tale proposito abbiamo riportato uno studio del 1999 che ha riguardato 3.000 bambini presso una scuola secondaria di primo grado, che attesta che sono propri

i bambini che vivono con entrambi i genitori a percepirsi più sicuri di se stessi se comparati a bambini che vivono con un solo genitore. Lo stesso studio dimostra un livello di autostima superiore in bambini che vivono in regime di residenza alternata, quindi che hanno la possibilità di stare sia con il padre sia con la madre. Abbiamo quindi riportato altre ricerche in cui viene comunque dimostrato che il coinvolgimento paterno, inteso anche come coabitazione, impegno e responsabilità, abbia sicuramente influenze positive sullo sviluppo dei bambini. Non mi dilungherò su questi studi, che comunque sono riportati nel documento che abbiamo consegnato agli atti, per soffermarmi invece sul tema della mediazione familiare.

L'articolo del disegno di legge dedicato alla mediazione familiare la introduce come passaggio informativo obbligatorio, e non come una mediazione dal percorso obbligatorio. Riteniamo invece opportuno chiedersi se non sia più adeguato introdurre la mediazione familiare come percorso che non riguardi soltanto il primo incontro o l'informazione, come percorso obbligatorio, così come, in base alla legge recentemente approvata, avviene per la conciliazione. Crediamo molto nelle potenzialità della mediazione familiare, anche se ovviamente come psicologi abbiamo qualcosa da ridire. Dobbiamo infatti evitare anzitutto l'autoreferenzialità di coloro che ritengono che basta definirsi mediatori per svolgere in maniera competente e adeguata il ruolo di mediatori e la mediazione stessa. Qualcuno ha fatto questo tipo di osservazione prima di me; personalmente vorrei aggiungere semplicemente in positivo che bisognerebbe evitare, se dovesse essere approvata la legge, e quindi anche l'articolo che riguarda la mediazione familiare, di affidare la mediazione familiare a coloro che non hanno interesse a che tale percorso vada a buon fine.

Non aggiungo altro anche perché penso di essere stato chiaro.

Per questo motivo nelle nostre proposte emendative abbiamo indicato un profilo di competenze che il mediatore familiare deve possedere. Manca infatti una norma che delinea il percorso formativo e individui il profilo delle competenze necessarie per svolgere adeguatamente il ruolo di mediatore familiare.

Se vogliamo che la mediazione familiare sia un intervento di qualità, bisogna allora evitare – lo ribadisco – conflitti di interesse, per cui tale compito non va affidato a coloro che hanno l'interesse a che la mediazione non vada a buon fine perché in questo caso potranno svolgere una funzione differente e magari remunerativa. Per individuare un profilo di competenze occorre fare riferimento a modelli operativi con espliciti riferimenti a teorie scientifiche, a metodologie che consentano di valutare l'efficacia degli interventi in maniera obiettiva, precisa, comparabile. È necessario utilizzare metodologie capaci di provare che l'adozione di questo strumento può abbattere i costi di altri servizi e portare benefici alla comunità. Sarà mia cura consegnare il documento che abbiamo preparato.

SANTINI. Signor Presidente, eviterei di parlare genericamente della legge n. 54 del 2006, perché facendolo si rischia di andare fuori tema vi-

sto che oggetto dell'indagine sono i disegni di legge nn. 957 e 2454. I termini fondamentali a mio giudizio sono quelli di equilibrio e di continuità. È vero che, per quanto riguarda la condivisione, la qualità è anche quantità, ciò tuttavia non significa necessariamente tempi paritetici, né il fatto che un genitore possa vedere il proprio figlio solo un pomeriggio a settimana ed a settimane alterne. A nostro giudizio non ci deve essere una rigida ripartizione dei tempi e il termine «paritetico» non va inteso sotto il profilo temporale. In ogni caso, non si può prescindere da una frequentazione assidua per costruire un rapporto continuativo, maturo ed equilibrato con il proprio figlio. Questo a mio giudizio è un aspetto fondamentale.

Analizzando il disegno di legge, va considerato anzitutto che, se vi è stato bisogno a distanza di alcuni anni di esaminare un nuovo disegno di legge in materia di affidamento condiviso, ciò significa evidentemente che qualcosa non ha funzionato. Il disegno di legge a nostro giudizio ha il merito di rendere effettivi alcuni principi che sono stati stabiliti in linea astratta dalla legge n. 54 del 2006, facendo chiarezza su alcune questioni sulle quali le corti di merito e la Cassazione si sono pronunciate in modo difforme nel corso degli anni. Mi viene in mente il problema della distanza tra i coniugi per affermare o escludere l'affidamento condiviso; il discorso della conflittualità, che è stato oggetto di pronunce anche molto recenti tese ad escludere la possibilità di concedere l'affidamento condiviso in presenza di una conflittualità esasperata e dannosa per il bambino; l'età dei figli che è stata addotta come motivazione per escludere l'affidamento condiviso. La legge prevede invece che l'età dei figli, la distanza dell'abitazione e il tenore dei rapporti tra i genitori – quindi la conflittualità – non incidono sull'affidamento condiviso, ma soltanto sulle modalità di attuazione. Questo a mio giudizio è molto importante perché fa sì che l'affidamento condiviso venga comunque concesso in tutte le situazioni in cui non c'è una condotta censurabile. In questi casi, infatti, non abbiamo un genitore che maltratta o abusa: ci sono situazioni contingenti legate a momenti particolari della vita o a condizioni lavorative da cui deriva la necessità per un genitore di allontanarsi temporaneamente, senza che ciò debba implicare la rinuncia al ruolo di genitore.

La norma introduce anche il concetto del doppio domicilio che è cosa ben diversa dalla doppia residenza e presuppone quindi una modifica dell'articolo 45 del codice civile. Secondo quest'ultimo il minore ha il domicilio presso il genitore con il quale convive; il disegno di legge parla invece di doppio domicilio, inteso come luogo dove la persona ha la sede principale dei propri affetti e dei propri interessi.

Il disegno di legge introduce poi la necessità di un accordo preventivo tra i coniugi in ordine all'eventuale cambio di residenza dei figli: questo è molto importante perché, nell'esperienza mia e dei colleghi che fanno parte dell'associazione, queste decisioni vengono prese unilateralmente. Abbiamo strumenti processuali per «lamentare» l'atteggiamento unilaterale del coniuge che cambia residenza portando con sé il bambino: l'articolo 155-*quater*, che prevede un intervento successivo, e l'articolo

709-ter che, nel caso di conflitto, prevede la possibilità di un intervento preventivo.

Il mantenimento diretto ha dato luogo ad una serie di polemiche, ma ha sicuramente il merito di disincentivare l'accumulo delle somme versate dal genitore che è tenuto a corrispondere il mantenimento. Spesso avviene che chi prende materialmente queste somme non le impieghi effettivamente nella cura dei figli. È difficile verificare perché la legge non prevede un obbligo di rendicontazione. Il mantenimento diretto per capitoli di spesa è anche uno strumento per incentivare il genitore a corrispondere l'assegno, facendolo sentire più partecipe, più coinvolto nelle decisioni che riguardano il figlio. Nella maggior parte dei casi l'inadempimento all'obbligo di corresponsione dell'assegno o il ritardato pagamento, con danno oggettivo per il figlio, deriva da una situazione di astio nei confronti del coniuge.

Per quanto riguarda le modalità di audizione del minore è ottimo, secondo me, il fatto che si sia prevista la registrazione e la verbalizzazione di quanto avviene in sede di audizione. Il disegno di legge, a mio giudizio, pecca su un punto: non parla del minore quale parte all'interno del processo di famiglia, non prevede il diritto del minore ad intervenire nel processo al di là dell'audizione e dell'ascolto. Come prevede la Convenzione di New York, il minore deve divenire parte processuale nel senso che, ove non partecipi, il processo è nullo per violazione del principio del contraddittorio. Il minore, ovviamente, non può essere rappresentato né dalla madre né dal padre; dovrà essere rappresentato da un curatore speciale perché il suo interesse può essere a volte in conflitto con quello del padre e della madre.

Il disegno di legge fa poi riferimento ad un albo di mediatori familiari. È una previsione questa che desta perplessità. Non mi risulta, infatti, che esista al momento un albo di mediatori familiari; esiste un registro, ma l'albo è qualcos'altro, anche perché viene istituito con legge ordinaria; peraltro, a fronte della annunciata attuazione di una serie di liberalizzazioni, sarà difficile che vengano creati nuovi albi.

Di certo quello della mediazione familiare è un istituto assolutamente positivo. Il fatto che si debba passare attraverso un meccanismo informativo sicuramente lo rende maggiormente conoscibile dalle parti; inoltre, anche per gli operatori del settore, in particolare per gli avvocati e per il rapporto che hanno con il proprio cliente, rappresenta un motivo ulteriore per indirizzare l'assistito verso soluzioni di natura non conflittuale nell'ambito del caso di separazione.

Nutro però qualche perplessità in merito alle modalità di indirizzo verso la mediazione familiare che vengono proposte. Il disegno di legge stabilisce infatti che le parti devono recarsi presso gli istituti di mediazione e dare prova di avere raccolto le informazioni; non è però previsto alcuno strumento relativo alla convocazione dell'altra parte. È pur vero che il disegno di legge prevede che il ricorrente ed il resistente debbano prendere informazioni presso il centro di mediazione, ma manca comunque un passaggio, quello in cui si prevede che, nel momento in cui il ri-

corrente assume informazioni, l'istituto convochi anche l'altro genitore per fare un tentativo di mediazione. È anche probabile che l'altro genitore non si presenti, ma questo è un altro problema. Ad ogni modo, a mio avviso tale collegamento dovrebbe essere previsto. Il disegno di legge stabilisce che il ricorrente deve allegare al ricorso la certificazione dell'avvenuto passaggio presso il centro di mediazione, e allo stesso modo il resistente, ma se, nonostante siano state raccolte le informazioni dalle parti, nessuna delle due viene convocata, la mediazione non viene neanche tentata e tutto rimane assolutamente sulla carta.

Un aspetto processuale che, secondo me, viene poi affrontato in modo abbastanza esaustivo dal disegno di legge n. 957 è quello relativo alla reclamabilità dei provvedimenti del giudice istruttore. Sappiamo che è data facoltà alle parti di richiedere la modifica dei provvedimenti e che in tal caso interviene lo stesso giudice istruttore il quale, però, difficilmente smentisce il giudizio che aveva assunto in precedenza. Diversa è la questione per i provvedimenti temporanei urgenti che possono essere reclamati dinanzi alla Corte d'appello. In ogni caso, tutti i provvedimenti successivi emessi nel corso del processo – e sappiamo che il processo di famiglia può essere particolarmente lungo – possono essere modificati soltanto dal giudice istruttore. Pertanto, riconoscere alle parti la possibilità di ricorrere presso un tribunale in composizione collegiale rappresenta a mio avviso un passo in avanti assolutamente meritevole di essere approvato.

MARITATI (PD). Ho ascoltato con molta attenzione il professor Quilici e la sua osservazione in merito all'inserimento nella previsione di legge dell'avverbio «pariteticamente» che, a suo avviso, potrebbe essere sostituito dalle espressioni «in pari misura» o «in pari tempo». Non credo che si tratti di un mero gioco di parole perché si tratta di un problema che richiama il contenuto. In tal senso, ritengo che tale espressione sia difficilmente modificabile, nonostante la sua scarsa bellezza stilistica; infatti, le espressioni «in pari misura» e «in pari tempo» ci riportano ad una visione e ad una mentalità che con il disegno di legge si vogliono superare. Se dobbiamo superare la vecchia fase che, per l'intervento della giurisprudenza, ha visto e vede in parte – io direi comunque non in maniera eccessiva – una centralità preponderante della madre, se, quindi, non è più pensabile tornare a quella fase, dobbiamo comunque indirizzarci verso un'impostazione più ragionevole. Credo, pertanto, sia necessario parlare di una posizione paritetica, senza lanciare messaggi trancianti, perché altrimenti le espressioni «in pari misura» e «in pari tempo» si traducono in un tentativo di dividere e di dividere in parti nette. Questa divisione netta non è più possibile. Può piacere, non piacere o piacere poco il ruolo, il compito, il lavoro della magistratura – lo dico con molta serenità – ma non si può andare avanti senza un giudice (che noi ci auguriamo possa essere sempre più professionale e capace, con tutti gli errori che inevitabilmente verranno commessi in questa come nelle altre società) che interpreti la norma in rapporto al caso concreto, in maniera ragionevole e nel rispetto dei va-

lori che le leggi intendono tutelare, a partire dalla Costituzione. Bisogna essere consapevoli di questa necessità e lavorare insieme.

Questa Commissione si sta sforzando di fare il proprio mestiere. Il disegno di legge non è stato sottoscritto dal mio Gruppo parlamentare ma la mia parte politica non ha assunto posizioni di contrapposizione ai suoi contenuti perché quella dell'affido condiviso è un'area delicata e difficile che dovrebbe bandire, finché è possibile, le contrapposizioni politiche.

Con il permesso del Presidente, dopo avere ascoltato tutti voi, ho voluto esternare il mio pensiero senza formulare domande specifiche. Noi, quindi, prendiamo atto della vostra collaborazione e terremo conto del contributo che ci è pervenuto. Mi auguro, peraltro, che qualche suggerimento più concreto possa giungere anche quando la Commissione esaminerà nel dettaglio l'articolato del provvedimento.

Non basta dichiarare che il disegno di legge non è perfetto. Noi lo sappiamo; ci impegniamo quindi insieme a voi a renderlo meno lacunoso possibile.

GALLONE (*PdL*). Vi ringrazio per la vostra presenza, perché abbiamo fortemente voluto un momento di condivisione proprio con chi opera, a diverso titolo, nell'ambito di questa problematica.

Ritengo che il disegno di legge n. 957 rappresenti comunque un'opportunità, un'occasione per apportare aggiustamenti ad una legge, la n. 54 del 2006, che è nata ed è stata applicata «sotto osservazione», proprio perché era una legge di cui in Italia si sentiva la necessità, essendo rimasto il nostro Paese il fanalino di coda nell'ambito della legislazione specifica sull'affido condiviso e sulla tutela dei bambini nei casi di separazione e di divorzio.

Proprio per questa necessità, quindi, la legge n. 54 è stata approvata in tempi molto rapidi e in maniera assolutamente trasversale, ma con l'avvertenza in premessa e nella postfazione della relazione dell'onorevole Paniz, relatore del tempo e ancora oggi in Parlamento alla Camera, che lasciava aperto uno spiraglio per le eventuali modifiche che si sarebbero rese necessarie. Era stata cioè approvata una legge di civiltà la cui applicazione necessitava però di una verifica sul campo. Sarebbe stato il tempo a rendere chiara l'opportunità o meno di eventuali modifiche.

In ambiti come questi la questione più importante – come diceva anche la dottoressa Ficarra, insieme ad altri – è quella culturale. In Italia, infatti, come in tutto il resto del mondo, problematiche come quelle genitoriali si stanno evolvendo, tant'è che il nostro Paese sta cercando di mettersi al passo anche sotto il profilo della totale equiparazione tra figli naturali e figli legittimi – argomento a cui teniamo moltissimo – in modo tale che le controversie riguardino i genitori, a prescindere dal fatto che siano sposati.

Ribadisco, quindi, che questo disegno di legge rappresenta una grande opportunità. Ed è proprio per questo motivo che il Parlamento non sta procedendo ad un esame limitato alla discussione interna ma ri-

chiede la massima partecipazione della società civile, seppure il parlamentare sia rappresentante del cittadino. Stiamo pertanto raccogliendo tutte le proposte provenienti dalle varie associazioni e dai vari operatori del settore per arrivare ad una sintesi. Saranno poi i parlamentari ad essere tutti coinvolti, prima in Commissione giustizia, poi in Aula, nell'approvazione del provvedimento, e solo allora, dopo avere esaminato e valutato con la massima attenzione l'apporto di tutte le personalità che sono intervenute nel corso di queste audizioni, apporteremo le eventuali modifiche, proprio nell'intento di compiere un'operazione che possa garantire quel salto culturale di civiltà che noi vorremmo si realizzasse.

È chiaro che la legge che verrà approvata terrà conto di tutti i contributi e del confronto che avverrà al nostro interno, mi auguro senza alcun tipo di preclusione o pregiudizio partitico, proprio perché questo è un provvedimento di civiltà che va oltre. Prova ne è che esaminiamo la materia nella maniera più serena possibile, seppure anche noi al nostro interno con differenze di vedute. Sono certa tuttavia che riusciremo ad arrivare ad una sintesi condivisa.

Vorrei soffermarmi sul concetto di doppio domicilio che spesso è oggetto di dibattito. Al riguardo mi sembra importante sottolineare la necessità di non sovrapporre tale concetto a quello di doppia residenza, che è cosa diversa e che implicherebbe non pochi problemi, visto che in tal caso dovrebbero esserci anche due ASL di appartenenza, due istituti scolastici. In questo caso si fa quindi riferimento alle due dimore all'interno delle quali il bambino vive.

Concludo con una mia riflessione personale sul fatto che stiamo parlando di casi talmente variegati – non possiamo dire genericamente che i padri sono migliori delle madri o viceversa – che ognuno di questi deve essere valutato singolarmente, ragion per cui abbiamo previsto come punto di arrivo il bene del bambino, anche se al riguardo, siamo tutti d'accordo sul fatto che il bene del bambino è sempre poter crescere con entrambi i genitori.

Con riferimento alla questione su cui si è soffermato il professor Quilici a proposito del concetto di pariteticità mi sembra importante precisare che questo non deve essere interpretato in termini di partecipazione temporale dei genitori alla vita dei minori. Occorre peraltro considerare che anche in famiglie con genitori non separati molto spesso uno dei due passa più o meno tempo con il figlio a secondo anche delle professioni o del tipo di vita che svolge. Quello che a me personalmente disturba un po' è il concetto del «*week-end*» piuttosto che del momento semplicemente ludico affidato al papà. Sono tutte questioni sulle quali stiamo riflettendo per cercare con coscienza di arrivare a licenziare un provvedimento che abbia un senso e che vada veramente a toccare quei punti fondamentali per una corretta applicazione della norma e per quel salto culturale che ancora oggi non abbiamo compiuto.

BISEGNA. Signor Presidente, mi perdoni se insisto ma vorrei fare un ultimo appello circa la possibilità per i nonni di vedersi riconosciuto il diritto di vedere i propri nipoti e di partecipare alla vita degli stessi.

Non è giusto che i nonni debbano rivolgersi al tribunale dei minori perché farlo significa affrontare anni di causa. Tanti sono i nonni che sono morti senza aver più visto i propri nipoti. Di ciò non diamo la colpa agli avvocati né ai giudici, ma alle lungaggini della giustizia.

Diamo quindi la possibilità a questi nonni di accarezzare i loro nipoti; i nonni non c'entrano nulla se marito e moglie decidono di separarsi; non è giusto che ci vadano di mezzo e ne paghino le conseguenze.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i presenti per il contributo interessantissimo fornito ai nostri lavori. Qualora i nostri ospiti ritengano opportuno inviare alla Commissione ulteriori documenti più ampi, approfonditi e meditati, anche alla luce del confronto che si è svolto in questa sede, saremo ben contenti di riceverli. Naturalmente la Commissione proseguirà nelle audizioni e quindi nell'*iter* della legge, cercando di contemperare – nella consapevolezza delle varie fattispecie e delle diverse sfaccettature del problema – le diverse questioni poste alla nostra attenzione.

Dichiaro conclusa l'odierna audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,35.